

QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

7

Ianuensis non nascitur sed fit
Studi per Dino Puncuh



GENOVA
SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Palazzo Ducale
2019

Ianuensis non nascitur sed fit
Studi per Dino Puncuh



GENOVA 2019

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo: <http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp>

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL: <http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp>

I saggi pubblicati in questo volume sono stati sottoposti in forma anonima ad almeno un referente.

All articles published in this volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

Mediazione ed arbitrato a Savona nel primo basso medioevo

Maura Fortunati
maura.fortunati@unige.it

1. L'arbitrato e la composizione delle liti nella prima società comunale

Da tempo la ricerca storiografica ha messo in luce quelle che vengono considerate forme alternative di giustizia: arbitrati, paci, accordi, transazioni emergono con sempre maggior nitidezza dalla documentazione del primo periodo comunale e connotano l'esistenza di un binario parallelo su cui corre la composizione delle liti utilizzato tanto per le controversie civili che per quelle di natura penale. È quella giustizia 'negoziata', magistralmente descritta nel campo penale da Mario Sbriccoli, che caratterizza il panorama della gestione dei conflitti nei nostri comuni medievali: pratiche che privilegiano la risoluzione informale delle liti, la composizione, piuttosto che il ricorso alle procedure ordinarie di giustizia¹.

Tra queste pratiche un ruolo importante spetta senz'altro all'arbitrato, «ammortizzatore sociale», largamente utilizzato dal mondo commerciale ma frequente anche nelle controversie tra non commercianti².

¹ SBRICCOLI 1998. Quasi impossibile una ricostruzione bibliografica esaustiva sulla materia. Possiamo ricordare: sulla giustizia pubblica medievale PADOA SCHIOPPA 2015, ZORZI 1994, SBRICCOLI 1998, VALLERANI 2005 e la bibliografia ivi citata; sulle procedure di pacificazione si vedano, tra gli altri i saggi raccolti nei volumi *Infrajudiciaire du moyen âge* 1995, *Criminalità e giustizia* 2001, *Duelli, faide e rappacificazioni* 2001, MARCARELLI 2004, BONNET - LOSCHIAVO 2008, *Conflitti, paci e vendette* 2009, *Stringere la pace* 2011, e per la Liguria RAGGIO 1990; sulla pace in una prospettiva più marcatamente storico-giuridica TREGGIARI 1992, PADOA SCHIOPPA 1976, PADOA SCHIOPPA 1980.

² Sul tema, seppure datate, sempre utili sono le voci di CRIFÓ 1958 e PIANO MORTARI 1958. Sui caratteri giuridici dell'arbitrato nel periodo medievale e sul dibattito dottrinale che si sviluppa intorno all'istituto il riferimento d'obbligo è MARTONE 1984. Sulle origini e lo sviluppo del procedimento di tipo arbitrale possono poi ricordarsi, tra gli altri PIERGIOVANNI 1999, BURROUGHS 2000, MENZINGER 2006 e per specifici contesti locali FOWLER 1976, JEANCLOS 1977, KUHEN 1991, WICKHAM 2000, MARRELLA - MOZZATO 2001. Sulle procedure arbitrali in età moderna e contemporanea ma con *excursus* storico-giuridici TENELLA SILLANI 2006 e FERRI 2013.

Le procedure di tipo arbitrale, già note nel mondo romano, avevano sopperito prima del XII secolo alle carenze della giustizia ordinaria ed erano state ampiamente utilizzate in sostituzione o alternativa a questa. Nel secolo successivo, nonostante una riorganizzazione degli apparati giudiziari cittadini ed un miglioramento delle procedure, continuarono ad essere impiegate all'interno degli ordinamenti comunali; nelle dispute, giustizia ordinaria, pace e mediazione finirono per trovarsi una accanto all'altra, a coesistere, non necessariamente in contraddizione tra loro³. Se secondo alcuni la giustizia consolare potrebbe essersi formata sulla base del processo arbitrale piuttosto che sulla tradizione del *placitum*, i recenti studi di Chris Wickham e Sara Menzinger hanno evidenziato come la procedura arbitrale rappresentasse, per tutto il XII secolo, 'un' modello di risoluzione delle controversie e non una procedura radicalmente diversa dal processo e come dunque, almeno in alcuni casi,

« debba essere riesaminata sia l'idea secondo cui l'arbitrato, tra la fine dell'XI secolo e la seconda metà del XII, sarebbe espressione di una giustizia contrattuale e non coercitiva, antecedente quindi all'affermazione di un potere giurisdizionale delle istituzioni comunali, sia la contrapposizione, per gran parte del secolo XIII, dell'arbitrato al processo, basata sull'opposizione delle categorie volontà/coercizione »⁴.

Non va poi dimenticata la peculiarità dell'esperienza genovese, forse unica nel panorama dell'Italia centro-settentrionale, dove i consoli sono investiti assai precocemente di pieni poteri giurisdizionali e di conseguenza non hanno la necessità di rifarsi a forme di giustizia arbitrale per legittimare e rendere efficaci le proprie decisioni⁵.

Nella composizione triadica delle procedure di composizione, dove le parti si rivolgono e si rimettono alla volontà di un terzo (sia esso giudice o privato) in grado di svolgere un'opera di mediazione tra i diversi interessi, si inserisce, quale quarto elemento, la figura del notaio che, nel suo ruolo privato o di gerente una *publica scribania*, è chiamato a certificare tanto la vo-

³ WICKHAM 2000, pp. 30-31.

⁴ MENZINGER 2006, p. 114.

⁵ Diversamente in altre realtà dove inizialmente i consoli non si sostituiscono completamente ai poteri tradizionali ed agiscono più come arbitri che come veri giudici, con decisioni che sono « opera di una scelta volontaria delle parti, che si affidano per la soluzione di un conflitto a un'autorità ora autorevole ma non necessaria »: ASCHERI 2006, p. 52. Sulla realtà genovese v. ROVERE 1997, in particolare pp. 301-302; FUGAZZA 2013.

lontà di accordo che la soluzione raggiunta⁶. I formulari notarili ci testimoniano gli aspetti concreti di questa attività e si arricchiscono di formule di compromessi, arbitrati, *compositiones* mentre la dottrina ne dà una rappresentazione teorica e si sforza di ingabbiare entro gli schemi romanistici alcuni aspetti della prassi di difficile inquadramento.

2. *Le procedure arbitrali nelle edizioni dei cartolari notarili savonesi*

Non è certo necessario soffermarci qui sull'importanza del ruolo del notaio, sull'interesse storico delle fonti notarili e sulla ricchezza dei cartolari editi, ampiamente noti a tutti. Per lo specifico caso savonese il progetto di edizione dei cartolari più antichi ha avuto inizio dal cartolare del notaio Martino, di cui Dino Puncuh aveva fatto oggetto della propria tesi di laurea; e da allora sono stati fatti grandi passi in avanti anche grazie all'impegno di Antonella Rovere e di quanti da tempo si dedicano con amore e competenza all'edizione delle fonti notarili liguri⁷.

È stato così possibile avere facile accesso ai quattro cartolari notarili savonesi finora pubblicati (ma si aspetta a breve anche l'edizione del quinto, il cartolare dello pseudo-Saono, ma attribuibile a notai diversi) conservati presso l'Archivio di Stato di Savona.

I cartolari, ben noti alla storiografia, raccolgono documenti compresi fra il 1178 ed il 1217 e sono tutti classificabili come *cartularia comunis* pur contenendo, fatta eccezione per quelli di Martino e Saono, anche atti privati. In un periodo in cui il notaio comunale ricopriva non solo un pubblico incarico ma esercitava anche attività privata era piuttosto normale che atti privati e pubblici si trovassero mescolati all'interno dello stesso registro; ma va altresì posto in evidenza come a Savona, probabilmente su imitazione di Genova, il processo evolutivo della cancelleria comunale sia stato più rapido che altrove⁸.

⁶ Sul ruolo della terza parte nella definizione dei conflitti si vedano le considerazioni di POVOLO 2014.

⁷ Si veda al proposito MACCHIAVELLO - ROVERE 2010.

⁸ Secondo Puncuh il carattere pubblico di questi registri è dimostrato dall'essere già considerati tali dai contemporanei, da elementi che lasciano supporre l'esistenza di turni di servizio in curia, dalla loro conservazione nell'archivio comunale in *duana*, dal fatto che, come detto, due di essi contengano esclusivamente atti giudiziari: PUNCUH 1965, pp. 10-11.

Sono gli unici pervenutici, pur se è senz'altro certa l'esistenza di altri notai a ricoprire la *scribania* pubblica. Il primo, in ordine cronologico, è il cartolario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato (1178-1188) che raccoglie circa un migliaio di imbreviature, pubbliche ma soprattutto private⁹. Segue poi quello del notaio Martino *Vercellensis, scriba Saone e magister*, operante a Savona fra il 1203 e il 1206, registro che ha suscitato particolare interesse anche fra gli studiosi di storia del diritto per le sue caratteristiche peculiari¹⁰; si tratta, infatti, di un cartolario interamente dedicato alla giustizia civile, dove il notaio, nell'ambito della sua attività e su incarico del comune redige tutti gli atti relativi alle cause (denunce e confessioni, *positiones*, concessioni di dilazioni e termini, deposizioni testimoniali, sentenze e lodi arbitrali). Per il periodo compreso fra il 1213 ed il 1215 ci è poi pervenuto il cosiddetto Cartolare di 'Uberto', composto, in realtà, dai cartolari di due diversi notai, Giovanni e Guglielmo, che costituiscono *cartularia communis* pur contenendo anche atti privati¹¹.

Grazie all'edizione di questi registri è possibile ricostruire, almeno parzialmente, le pratiche arbitrali nello specifico contesto savonese. Procedure di questo genere sono documentate a Savona anche da altri fonti: scorrendo i Registri della Catena del comune savonese sono frequenti le controversie risolte in maniera arbitrale che vedono protagonisti il comune e comunità vicine o signori e comunità soggette¹². Il ricorso all'arbitrato è previsto inoltre nel frammento del primo trentennio del XIII secolo che rappresenta, ad oggi, la più antica redazione di *corpus* statutario savonese: nel capitolo LXXVIII si prevede la possibilità di presentare lagnanze di fronte al podestà o ad arbitri¹³.

⁹ Arnaldo Cumano 1978.

¹⁰ Martino 1974. Sul significato del cartolario per la ricostruzione storico-giuridica del processo medievale si veda in particolare PADOA SCHIOPPA 2014. Sul cartolario e la sua rilevanza nel testimoniare il moltiplicarsi esponenziale dei pubblici processi come fattore di contenimento della conflittualità nelle società urbane medievali del Duecento v. VALLERANI 2006.

¹¹ Giovanni 2013-2014; Guglielmo 2009-2010.

¹² *Registri della Catena* 1986-1987, *passim*.

¹³ CALLERI 1997, cap. LXXVIII *De societate facta que steterit ultra annos X*: « Item si quis fecerit societatem vel acomendationem ita quod steterit infra annos X quater vel pluries presentes in Saona et infra X annos querimonia inde facta non fuerit ante potestatem vel arbitros, teneatur non audire illum qui societatem vel acomendationem fecit, exceptis de minoribus. De societatibus dicimus et acomendationibus huc usque factis vel faciendis itaquod sint completi X anni inde sit facta cassa. Hoc idem dicimus de mutuis que sunt ad resegum maris ». Per le edizioni statutarie savonesi si rinvia a SAVELLI 2003.

Tra la seconda metà del XII e il primo quindicennio del secolo successivo l'utilizzo delle pratiche di mediazione è a Savona piuttosto diffuso e si mantiene piuttosto costante nel tempo; accanto a formule di pace, troviamo lodi arbitrali, *acordia*, compromessi.

2.1. *Le diverse tipologie di controversie*

Quali i dati generali ricavabili da questi documenti?

La documentazione, seppure parzialmente incompleta e limitata, è comunque sufficiente per permetterci una ricostruzione verosimile delle procedure di conciliazione in ambiente savonese in un arco di circa quarant'anni.

Nei documenti esaminati le controversie di carattere penale, data la natura civile dei registri, sono quasi completamente assenti, con poche eccezioni che si risolvono per lo più nella forma della pace, con la rappacificazione dinanzi ai consoli, lo scambio dell'*osculum pacis* e le consuete contropartite¹⁴, anche se talvolta si ricorre all'arbitrato. Un esempio si trova nei documenti del notaio Giovanni e vede contrapposti nel 1213 il marchese Enrico da Ponzone, rappresentante degli abitanti del Sassello, ed il comune di Stella, nella persona del podestà di Savona, a proposito dell'uccisione di un abitante del comune per mano dei sassellesi e della conseguente reazione degli appartenenti alla comunità dell'ucciso¹⁵. Della controversia vengono investiti, in qualità di arbitri, Oberto Foldrato¹⁶ e Lanfranco Gloria, cui le parti si rimettono «sub pena librarum centum ianuinorum stipulata, obligantes exinde bona sua dictis arbitris pignori».

Gli arbitri, che «per sententiam dixerunt et amicabiliter inter eos dixerunt», spingono alla pacificazione stabilendo reciproche forme di risarcimento per le parti, che si impegnano a fare «pacem, finem et refutationem» rispettivamente «de omni iniuria et danpno ei vel eis illato occasione homicidii superius memorati» e «de omni petitione quam intentare versus comune

¹⁴ Così Arnaldo Cumano 1978, n. 27. L'edizione del cartolare dello pseudo-Saono, relativo alle cause criminali, sarà fondamentale per completare il quadro della giustizia savonese nel primo Duecento. Sugli aspetti rituali delle paci OFFENSTADT 2000 e PETKOV 2003.

¹⁵ Giovanni 2013-2014, nn. 4 e 88. La data cronica manca ma è desumibile dal documento precedente. Un altro esempio in Martino 1974, n. 47.

¹⁶ In un periodo di alternanza tra governo consolare e podestarile il Foldrato era stato console nel biennio 1210-1211 e lo sarà nuovamente nel 1215: cfr. POGGI 1905.

Stelle vel Saone vel aliquam sigularem personam facere poteram (sic) et intentare »¹⁷.

A parte i casi citati, le procedure di mediazione e gli arbitrati investono pressoché esclusivamente rapporti di natura civile. Per la realtà savonese non si rintracciano, nella documentazione notarile esaminata, dinamiche della pacificazione privata rivolte a risolvere problemi di potere o di affermazione ‘politica’ nel territorio cittadino di gruppi sociali, che sono demandate alla testimonianza di altre fonti documentarie o statutarie.

Come già rilevato in merito al più generale contesto della giustizia civile savonese, la storia precedente al conflitto « affonda in un retroterra di rapporti contrattuali, sentenze precedenti, divisioni ereditarie e altro » e il ricorso alla giustizia interviene « in un momento di crisi e di rottura di relazioni economiche e sociali relativamente consolidate »¹⁸. Ci troviamo così prevalentemente di fronte a meccanismi di soluzione di conflitti che investono semplici rapporti patrimoniali tra privati (vicini, parenti) o relazioni di carattere commerciale, ma che, proprio con la loro ordinarietà, rafforzano l’immagine di una società che faceva largo ricorso alla mediazione. Non solo paci che coinvolgono famiglie illustri ed alti lignaggi dunque, ma compromessi ed arbitri anche per risolvere problemi interni a gruppi sociali e commerciali, a rapporti familiari e matrimoniali, al di fuori dei canali della giustizia ordinaria. Strumenti extra- ed endo-processuali cui si ricorre per abbreviare i percorsi ed i costi della giustizia o per rendere più ‘amichevoli’ le composizioni di controversie che vanno a toccare nel profondo legami parentali o coniugali: casi relativi a doti, divisioni ereditarie, liti riguardanti il possesso o la proprietà di cose o beni immobili, debiti, ma anche rapporti commerciali complessi, quali contratti di accomandita e di società. A questo proposito interessanti alcuni documenti che ci attestano l’utilizzo, a Savona, di quella particolare forma societaria che prendeva il nome di *fraterna*, consistente nella gestione in comune del patrimonio familiare, qui ancora priva di quegli aspetti commercialistici che la arricchiranno in seguito¹⁹.

¹⁷ Sulla vicenda v. anche GARINO 1964, p. 74.

¹⁸ VALLERANI 2006, p. 149.

¹⁹ *Giovanni* 2013-2014, n. 57 che riporta sentenza arbitrale sulla divisione dei beni tra i fratelli Balbo, ma anche *Guglielmo* 2009-2010, n. 3 dove Rinaldo *calegarius* e Guglielmo di Alessandria, suo genero, sciogliono la società fatta *nomine fraternitatis* dividendo i beni mobili ed immobili messi in comune e impegnandosi a non avanzare in futuro alcuna pretesa sulle ri-

L'ambito familiare, come detto, non è risparmiato dai contrasti: scorrendo i nomi delle parti che ricorrono all'arbitrato è evidente una forte conflittualità intra-parentale (con il caso limite dei fratelli Papalardo che fra l'agosto e l'ottobre del 1214 ricorrono a ben 7 pronunce arbitrali per definire una serie di controversie relative ad immobili e prestiti²⁰) ed una significativa presenza femminile, tramite tutori o mariti ma anche in prima persona²¹.

2.2. Arbitri e procedure

Se volgiamo lo sguardo agli arbitri ci troviamo di fronte ad una estrema varietà di personaggi. Accanto a consoli, giudici ed ecclesiastici compaiono membri del consiglio cittadino, *nobiles cives*, ma anche comuni artigiani, forse amici o parenti; non sembra quindi che la ricchezza o lo *status* dell'arbitro siano considerate una fondamentale discriminante in grado di influire sulle modalità di decisione e, soprattutto, di accettazione della pronuncia da parte dei contendenti²².

A svolgere attività di arbitri sono talvolta gli stessi giudici chiamati a conoscere della controversia. Un dato interessante, già rilevato da Padoa Schioppa, sono, infatti, le procedure di *acordium* che si trovano frequenti negli atti dei notai Martino e Giovanni e che investivano il giudice di funzioni arbitrali; in sostanza, quando la procedura, iniziata nei modi consueti, tendeva a protrarsi per lungo tempo, avveniva che le parti si accordassero per affidare

spettive proprietà. Sull'istituto cfr. FUMAGALLI 1912, LEICHT 1914, p. 78 e sgg., ROMANO 1975; PIERGIOVANNI 1991; SANTARELLI 1989.

²⁰ *Guglielmo* 2009-2010, nn. 23, 27, 69, 70, 71, 72, 73, 110.

²¹ Come, ad esempio, nel caso della vedova Benincasa che si contrappone agli eredi del marito, o di Bellagemma che chiede ai figli la restituzione della dote (*Arnaldo Cumano* 1978, nn. 235 e 398) o di Benvenuta che agisce contro il cognato, o di Bruna contro la madre Resego (*Martino* 1974, nn. 492 e 910).

²² A questo proposito Povolo ricorda come « la composizione dei conflitti era affidata ad una terza parte non così gerarchicamente distinta dalle parti contendenti. Anziani, mediatori o pacieri sono infatti essi stessi membri di quella società entro cui sono chiamati a dirimere i conflitti. Ed anche quando tale ruolo è svolto da membri dell'aristocrazia (come avviene in buona parte d'Europa ancora per tutto il Cinquecento) la caratterizzazione gerarchica è attenuata dal fatto che la stessa nobiltà condivide codici culturali della società locale o comunque è collegata strettamente (per le proprietà, le reti di clientela-amicizia) al conflitto in corso. Appare dunque decisiva la tipologia *interno-esterno* nell'accentuare o attenuare il ruolo gerarchico della terza parte, così come la complessità delle reti di relazioni che mettono in comunicazione la relazione triadica »: POVOLO 2014, p. 5.

al giudice il ruolo di arbitro, impegnandosi a rimettersi alla sua decisione²³. Questo procedimento trovava a Savona una precisa disciplina statutaria: il capitolo CLXXXVIII dei già citati statuti del XIII secolo regolava infatti il caso in cui entrambe le parti ricorressero ad un *acordium* fissando alcuni limiti alla discrezionalità del giudice-arbitro²⁴ e la norma verrà ripresa, in forma di giuramento, nei successivi statuti del 1345, con l'inserimento di una ulteriore clausola di controllo da parte del giudice – interessante in termini di gestione del potere giudiziario – sull'operato di eventuali arbitri²⁵.

A Savona si fanno *acordia* in materia dotale²⁶, ereditaria²⁷, commerciale marittima²⁸ e di diritti reali²⁹.

Vale la pena ripercorrere, anche per la sua vivacità, la vicenda che tra marzo e giugno 1204 vede protagonista Benvenuta che agisce contro Ansaldo *de Dominico*, fratello ed erede del defunto marito, per la proprietà di beni che dichiara essere pegno *pro dote*. Il 15 marzo viene assegnato un termine per presentare le *positiones* (un istituto nuovo, creato dalla consuetudine, sul cui utilizzo la documentazione savonese ha un valore eccezionale), vale a dire una serie di domande relative ai fatti poste rispettivamente dall'attore e dal convenuto alla controparte che deve riconoscere o meno (*credo/non credo*) come fondato il fatto esplicitato nella *positio*³⁰. Le cose si complicano:

²³ PADOA SCHIOPPA 2014.

²⁴ CALLERI 1997, cap. CLXXXVIII *De adcordio facto inter partes*: « Item teneatur quod si quis vel si qua habuerit causam aliquam vel aliquem vel aliquam de re aliqua appellaverit et ambe partes comuni voluntate se subposuerint per adcordium sub iudice vel potestate aliquos arbitros de re petita, quod potestas aut iudex vel consules vel arbitri sub quo vel quibus ambe partes se subposuerint non possint partem illam que meliorem habet rationem condempnare ultra quartam partem rei petite nisi forte illud fieret voluntate parcium ».

²⁵ BALLETO 1971, II, libro VII *De officio et sacramento iudicis*, cap. XXXVIII *Qualiter acordium fieri debeat inter partes*: « Item, si aliqua causa fuerit inter aliquos coram me pro officio meo et partes se subposuerint in me per acordium, vel sub arbitris, non diminuam meliorem rationem habenti, nec diminui consentiam ab arbitris, ultra quartam partem rei petite, nisi fieret de partium voluntate ».

²⁶ Martino 1974, n. 492.

²⁷ *Ibidem*, nn. 941 e 968.

²⁸ *Ibidem*, n. 955, *Giovanni* 2013-2014, n. 231.

²⁹ Martino 1974, n. 968.

³⁰ « La funzione di questa fase della procedura è evidente: per i fatti ammessi dalla controparte il contenzioso si esaurisce, in quanto l'ammissione equivale ad una confessione e in

dalle rispettive *positiones* si evince che Benvenuta aveva avuto rapporti con un uomo diverso dal marito prima della morte di questi, ma a sua giustificazione adduce la riduzione in cattività del coniuge ad opera dei Saraceni e l'invito espressamente rivoltole durante la prigionia – nella convinzione di non sopravvivere – a ‘rifarsi una vita’. A questo punto, nel mese di maggio, le parti decidono di rimettersi «in dominum Rogerium Bremmam, vicarium domini Wilielmi Guertii, per acordium ut amicabiliter inter eos pronuntiare», che si pronuncia ponendo così termine, almeno momentaneamente, alla controversia³¹.

L'*acordium* era una procedura vantaggiosa per entrambe le parti, non solo perché più rapida ma anche poiché «il giudice-arbitro poteva decidere una soluzione transattiva, senza essere tenuto all'alternativa di accogliere o di rigettare *in toto* la richiesta dell'attore»³² con un giudizio di equità e non di *ius strictum*. Esempio in tal senso il documento del 2 agosto 1213 del notaio Giovanni. La controversia ruotava intorno ad un contratto di *accommodacio* concluso tra Ansaldo di Bergoggi e Bertolotto *de Castagnolus* che quest'ultimo non aveva onorato; per questo motivo avrebbe dovuto versare ad Ansaldo 18 lire, a titolo di penale, non vi aveva ancora provveduto di conseguenza le parti si erano rivolte a Gerardo, giudice del podestà, perché pronunciasse sentenza *per acordium*, rinunciando espressamente *omni legum et capituli auxilio*. In questo modo il giudice, *et arbiter per acordium*, libero dall'osservanza delle leggi e ascoltata la confessione di Ansaldo, che affermava di aver in realtà ricevuto una parte della somma pattuita nel contratto di commenda, poteva imporre a Bertolotto di versare solo una quota dell'importo rimanente, liberandolo da ogni ulteriore addebito³³.

Interessanti nel delineare i riti di mediazione e pacificazione all'interno di una piccola comunità agricola quale quella di Stella, nel savonese, sono anche due documenti del notaio Martino³⁴ dove i testimoni sono chiamati a deporre

ogni caso non necessitano prove ulteriori, mentre per i fatti non ammessi (“non credo”) occorre che chi li dichiara fornisca, se ritenuti dal giudice rilevanti ai fini della decisione, le prove a sostegno»: PADOA SCHIOPPA 2014, p. 10.

³¹ *Martino* 1974, nn. 43, 44, 412, 414, 492, 657, ma da lì a poco i cognati torneranno a litigare (nn 56 e 63).

³² PADOA SCHIOPPA 2014, p. 18.

³³ *Giovanni* 2013-2014, n. 231.

³⁴ *Martino* 1974, nn. 769-770.

rispettivamente a favore di Rosignolo e di Oberto (figlio) *de Lupocurto* su una vicenda che, evidentemente, si protraeva da lungo tempo: Rosignolo aveva sottratto ad Oberto (padre) due vacche, sostenendo che fossero di sua proprietà. Ne era seguita una colluttazione che, stando alle parole dei testi, era stata risolta con una composizione pecuniaria e una pace («*Rusignolus percussit ipsius Oberti patrem et pro ipsa percussione emendavit sibi solidos IIII et ipsius Oberti pater fecit finem sibi et pacem et osculum pacis sibi dedit*»). Per definire la proprietà delle vacche le parti si erano accordate nel rimettersi «*in toto eo quod dicerent per sententiam sive acordium*» *dominus* Vivaldo di Albisola e *dominus* Truco del fu *Nadalis*. Gli arbitri così eletti avevano disposto che Oberto (padre) rinunciasse a qualsiasi ulteriore pretesa dietro il pagamento di una determinata somma, ma evidentemente la questione non era ancora stata risolta. Nel corso della stessa controversia vediamo così il susseguirsi di diversi riti e soluzioni giudiziarie: la pace, l'arbitrato, il giudizio ordinario divengono momenti fungibili, alternativi o concorrenti, nella ricerca della soluzione più confacente alle parti. Sembrerebbe che il giudizio ordinario fosse destinato ad affermarsi nell'insoddisfazione di una delle parti per gli esiti dei riti alternativi, ma in alcuni casi l'*iter* segue un percorso inverso e il giudice, inizialmente investito della causa, dopo la sentenza viene delegato dalle parti stesse, *per acordium*, a pronunciarsi nuovamente, talvolta in maniera difforme da quanto deciso precedentemente³⁵.

2.3. *Compromessi e 'sentenze'*

Da un punto di vista tecnico-giuridico le formule arbitrali utilizzate all'interno dei cartolari non appaiono ancora standardizzate.

Nel cartolario del Cumano la voce *laus* viene di regola usata per indicare le sentenze dei consoli o del vescovo (nel notaio Martino il riferimento sarà al podestà o al suo vicario)³⁶. Quando si tratta di un giudizio arbitrale pronunciato non da consoli o vescovo si trova il termine *carta*, ma non mancano eccezioni³⁷;

³⁵ Così in una controversia tra il marzo e il luglio del 1205 che vede contrapporsi per una *acommedacio* Balduino Scorzuto e Salvo Mascono, dove Pietro Ranfredo, *iudex et vicarius domini Wilielmi Guertii, Saonensium potestatis*, riduce la somma al cui pagamento aveva in precedenza condannato la parte perdente: cfr. *Martino* 1974, nn. 914 e 919.

³⁶ Sull'uso del termine come sinonimo di sentenza, cfr. ROVERE 2006, in particolare pp. 313-314; ROVERE 2009, in particolare p. 513.

³⁷ *Arnaldo Cumano* 1978, nn. 79, 603, 771.

nel periodo successivo, però, un termine altrettanto ricorrente è *sententia*, a conferma, così come avviene altrove, dell'assenza di una rigorosa terminologia che tracci un confine netto tra funzione arbitrale e giurisdizionale³⁸.

La lettura dei documenti conferma, per la materia che qui si tratta, quanto già rilevato in merito alle caratteristiche generali della documentazione notarile savonese tra XII e XIII secolo, vale a dire un'assoluta assenza, nonostante il vicino esempio genovese rivolto ad una rigida schematizzazione,

« di modelli ripetitivi e ricorrenti che evidenzino la volontà degli organi istituzionali da una parte, l'applicazione delle capacità tecniche dei notai dall'altra, volte alla caratterizzazione del documento pubblico cittadino rispetto al coevo *instrumentum* o quanto meno all'utilizzazione di un'identica struttura testuale e corroborativa per le stesse tipologie »³⁹.

È tuttavia indubbio che, almeno parzialmente, ci si vada muovendo in una direzione di progressiva uniformazione delle formule: dal documento del notaio Martino, che si limita ad indicare come le parti convengano di stare alle decisioni di un terzo soggetto⁴⁰ a quelli di Guglielmo si può notare una graduale omogeneizzazione nei contenuti, che pur conservano una ricca varietà di formule e sono ancora lontani dalla standardizzazione dei formulari notarili medievali. Le parti demandano all'arbitro, o agli arbitri prescelti di pronunciarsi *per sententiam*, *per sententiam aut per acordium*⁴¹, *iure vel convenia*⁴², *sententia vel convenia*⁴³, ma anche *consilio alicuius sapientis*⁴⁴, in alcuni casi espressamente previsto a spese delle parti⁴⁵, suggerendo una procedura

³⁸ Cfr. MENZINGER 2006, p. 114.

³⁹ ROVERE 2016, p. 65.

⁴⁰ « De causa que vertebatur inter Gisulfum Amici Nolaschi contra Wilielmum Saragum, qua sibi petebat quendam terminum unius vinee, dixit ipse Wilielmus quod staret in toto eo quod diceret inde Bonusiohannes Grassus qui eam vineam ipsi Gisulfo vendidit et ipse Gisulfus similiter firmum haberet »: Martino 1974, n. 661.

⁴¹ Giovanni 2013-2014, nn. 122, 140, 166.

⁴² Guglielmo 2009-2010, nn. 17, 158.

⁴³ *Ibidem*, nn. 21, 23.

⁴⁴ Giovanni 2013-2014, n. 115; n. 133 dove, in una controversia relativa ad una comenda Anselmo *de Pruneto* e Ugo *Arvermer*, sembrerebbe per impulso del giudice, si rimettono agli arbitri impegnandosi, con la consueta penale, a stare a quanto questi diranno « per sententiam, consilio sapientis aut si communi eorum voluntate inter se eos concordaverint »; n. 194 dove l'arbitro si pronuncia « visis rationibus utriusque parti set diligenter inspetis », ottenuto il *consilium* del giudice Girardo e deferito il giuramento ad una delle parti.

⁴⁵ Guglielmo 2009-2010, n. 17.

che non è solo lasciata alla libera disponibilità delle parti ma che prevede, accanto a giudizi di equità, anche un uso dotto del diritto e lo svolgimento dell'arbitrato in una cornice di osservanza della legge e delle procedure legali. Quelle figure che la dottrina successiva inquadrerà scientificamente all'interno delle categorie dell'*arbiter* e *arbitrator* hanno ancora contorni indefiniti ed

« i formulari, per il periodo più antico, forniscono dell'arbitrato e del suo funzionamento effettivo un'immagine divergente dalla rappresentazione teorica della stessa età »⁴⁶.

Comunque presente, nei documenti duecenteschi, la previsione della penale⁴⁷ la cui eventuale corresponsione non rendeva nullo il lodo, in linea con le soluzioni notarili adottate altrove e destinate a rifluire nei formulari⁴⁸.

Nei cartolari duecenteschi le *cartae compromissi*, sono seguite spesso, contestualmente o in una fase successiva, dalla *carta sentencie* degli arbitri che si pronunciano *amicabili compositione et per bonum adcordium*⁴⁹, *per amicabilem concordiam*⁵⁰, ma anche *per sententiam*⁵¹ o *per conveniam*⁵². La procedura è flessibile, si basa sui consueti mezzi probatori (documenti, confessioni, testimonianze) e la sentenza può essere pronunciata anche in assenza di una delle parti⁵³.

⁴⁶ MARTONE 1984, p. 15. Come noto, dal punto di vista giuridico, alcuni aspetti della prassi dell'arbitrato erano di difficile inquadramento negli schemi romanistici e portarono alla distinzione tra la figura dell'*arbitrator*, dell'*amicabilis compositor*, che non seguiva l'*ordo iudiciarius* e lo *strictum ius* ma rendeva un parere equitativo e quella dell'*arbiter* che invece si muoveva all'interno della cornice del diritto positivo.

⁴⁷ Una delle formule utilizzate è la seguente « De discordia que vertebatur inter eos occasione ... Compromisit se sub arbitrio ... arbitris inter eos electis, tali modo quod sub pena librarum ... stipulata, obligantes exinde bona sua dictis arbitris pignori, obligantes quod habebit firum et stabile quidquid inde dicere vellent inde sub pena predicta »: *Giovanni* 2013-2014, n. 4.

⁴⁸ In tal senso Storti, che ricorda come sia il *Formularium tabellionum* sia quello di Ranieri avessero escluso che il pagamento della penale rendesse nullo il lodo, che conservava comunque la sua efficacia e come la presenza di questa formula consuetudinaria all'interno degli atti notarili sia evidenziata da Salatiere e Rolandino: cfr. STORTI STORCHI 2002, pp. 350-351.

⁴⁹ *Giovanni* 2013-2014, n. 123.

⁵⁰ *Guglielmo* 2009-2010, n. 27.

⁵¹ *Ibidem*, n. 33.

⁵² *Ibidem*, n. 61.

⁵³ Si veda ad esempio *Giovanni* 2013-2014, n. 491 « Cum lis et discordia verteretur inter eos, secundum formam compromissi, facti per manum Iohannis scribe, Iacobus Baiola, arbiter

3. Conclusioni

Da quanto finora descritto emerge una grande varietà di tipologie di giudizio arbitrale: gli arbitri, in forza del compromesso, finiscono per comportarsi come veri e propri giudici, interrogando testi, procedendo ad *inquisitiones*, ricevendo confessioni, ricorrendo al *consilium sapientis* e giudicando talvolta anche in contumacia di una parte. In questa fase della giustizia comunale sembra così corretto, anche per la realtà savonese, concordare con Vallerani laddove ricorda come

« la differenza tra *iudex* e *arbiter* non è procedurale, è politica: l'arbitro lo eleggono le parti e dipende dalla loro volontà, mentre il giudice è dato dalla *publica potestas* »⁵⁴.

Gli arbitri savonesi sono chiamati dalle parti a dirimere le controversie con formule che paiono lasciare loro la possibilità di scegliere se muoversi entro i binari dello stretto diritto o tenere conto di altri elementi. Il momento costitutivo del procedimento risiede pur sempre in un atto negoziale, quel compromesso con cui le parti scelgono di rifiutare le ordinarie procedure di giustizia, ma il ricorso all'arbitrato, in alcuni casi, si configura per esse più come una scelta della persona cui sottoporre la controversia che del modello di giudizio, lasciato invece alla discrezionalità dell'arbitro. In questo senso ci si avvicina a una forma di arbitrato che, tenendo conto del diritto positivo, presuppone anche una valutazione complessiva delle circostanze e dà loro valore per ristabilire il rapporto tra le parti⁵⁵. Gli arbitri decidono talvolta *per sententiam*, spesso *per amicabilem compositionem*, con una pronuncia che le parti si obbligano in ogni caso a rispettare. Difficile dire, sulla base delle pronunce, quali fossero le basi giuridiche su cui fondano la propria decisione, se si rifacevano a consuetudini, norme locali o di diritto romano o giudicassero semplicemente secondo equità; i formulari non ci danno indicazioni in tal senso limitandosi a riportare l'esito di un giudizio che, comunque, riflette pur sempre

inter eos electus, dixit et pronunciavit quod dictus Vidalis terras de quibus lis est debeat ipsi Ugoni deliberare et quietae permittat possidere sine aliqua molestia, visis utriusque confessionibus et dicta testium diligenter inspectis et citato Vidali noluit venire ad sententiam audiendam, pronunciando et statuendo ut supra sub pena soldorum XX que in compromisso continetur ».

⁵⁴ VALLERANI 2007, p. 450. Se ne trova menzione negli *Excerpta legum edita a Bulgarino causidico* editi in WAHRMUND 1962, p. 1. « Arbitrium itaque dicimus cui proprio consensu compromittentes actor et reus partes iudicis committunt: iudex vero est qui iurisdictioni preest, ut praeter ». E ancora sotto: « Arbitrum privati eligunt, iudicem dat potestas publica aut princeps ».

⁵⁵ Si veda in proposito STORTI STORCHI 2002, p. 334 nota 11.

una attenta opera di mediazione ed un saggio bilanciamento tra le diverse pretese in perfetta sintonia con il primario scopo della giustizia arbitrale medievale.

BIBLIOGRAFIA

- Arnaldo Cumano 1978 = *Il cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato (Savona, 1178-1188)*, a cura di L. BALLETO - G. CENCETTI - G. ORLANDELLI - B. M. PISONI AGNOLI, Roma 1978 (Pubblicazioni degli archivi di Stato. Fonti e Sussidi, XCVI).
- ASCHERI 2006 = M. ASCHERI, *Le città-Stato*, Bologna 2006 (L'identità italiana, 46).
- BALLETO 1971 = L. BALLETO, *Statuta antiquissima Saone (1345)*, I-II, Bordighera 1971 (Collana storico-archeologica della Liguria Occidentale, XVII-XVIII).
- BONNET - LOSCHIAVO 2008 = P. BONNET - L. LOSCHIAVO, *Forme stragiudiziali o straordinarie di risoluzione delle controversie nel diritto comune e nel diritto canonico*. Atti del convegno di studi, Teramo, 21-22 aprile 2004, Napoli 2008 (Collana della Facoltà di Giurisprudenza, 6).
- BURROUGHS 2000 = CH. BURROUGHS, *Spaces of Arbitration and the Organization of Space in Late Medieval Italian Cities*, in *Medieval Practices of Space*, a cura di B.A. HANAWALT - M. KOBIALKA, Minneapolis 2000 (Medieval Cultures, 23), pp. 64-100.
- CALLERI 1997 = M. CALLERI, *I più antichi statuti di Savona*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXVIII/II (1997), pp. 117-212.
- Conflitti, paci e vendette* 2009 = *Conflitti, paci e vendette nell'Italia comunale*, a cura di A. ZORZI, Firenze 2009 (Reti Medievali. E-Book, 14): < <https://www.fupress.com/archivio/pdf/4265.pdf> >.
- CRIFÓ 1958 = G. CRIFÓ, *Arbitrato. Diritto romano*, in *Enciclopedia del Diritto*, II, Milano 1958, pp. 893-895.
- Criminalità e giustizia* 2001 = *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, a cura di M. BELLABARBA - G. SCHWERHOFF - A. ZORZI, Bologna 2001 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Contributi = Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient. Beiträge, 11).
- Duelli, faide e rappacificazioni* 2001 = *Duelli, faide e rappacificazioni. Elaborazioni concettuali, esperienze storiche*. Atti del Seminario di studi storici e giuridici (Modena, 14 gennaio 2000), a cura di M. CAVINA, Milano 2001.
- FERRI 2013 = G. FERRI, *L'arbitrato tra prassi e sistemazione teorica nell'età moderna. Una nuova species nel genus, dall'ancien Régime all'Italia del Novecento*, Roma 2013.
- FOWLER 1976 = L. FOWLER, *Forms of Arbitration*, in *Proceedings of the Fourth International Congress of Medieval Canon Law* (Toronto, 21-25 agosto 1972), a cura di ST. KUTTNER, Città del Vaticano 1976 (Monumenta Iuris Canonici. Series C, Subsidia, 5), pp. 133-147.
- FUGAZZA 2013 = E. FUGAZZA, *Arbitri o giudici? Giustizia e magistratura consolare nei primi decenni del XII secolo*, in « Historia et ius », 4 (2013), paper 3: < <http://www.historiaetius.eu/> >.

- FUMAGALLI 1912 = C. FUMAGALLI, *Il diritto di fraterna*, Torino 1912.
- GARINO 1964 = M. GARINO, *Storia di Sassello*, Savona 1964 (« Atti della Società Savonese di Storia Patria », XXXVI).
- Giovanni 2013-2014 = *Il cartolare di 'Uberto'*, I. *Atti del notaio Giovanni, Savona (1213-1214)*, a cura di A. ROVERE, *Indici* di M. CASTIGLIA, Genova-Savona 2013-2014 (Notai liguri dei secoli XII-XV, XIII; « Atti e Memorie » della Società Savonese di Storia Patria, n.s., XLIX-L).
- Guglielmo 2009-2010 = *Il cartolare di 'Uberto'*, II. *Atti del notaio Guglielmo, Savona (1214-1215)*, a cura di M. CASTIGLIA, *Introduzione* di A. ROVERE, Genova-Savona 2009-2010 (Notai liguri dei secoli XII-XV, XIV; « Atti e Memorie » della Società Savonese di Storia Patria, n.s., XLVI).
- Infrajudiciaire du moyen âge* 1996 = *L'infrajudiciaire du moyen âge à l'époque contemporaine. Actes du colloque* (Dijon, 5-6 octobre 1995), a cura di B. GARNOT, Dijon 1996.
- JEANCLOS 1977 = Y. JEANCLOS, *L'arbitrage en Bourgogne et en Champagne du XII^e au XV^e siècle. Etude de l'influence de droit savant, de la coutume et de la pratique*, Dijon 1977 (Publication du Centre de recherches historiques).
- KUHEN 1991 = TH. J. KUHEN, *Law and Arbitration in Renaissance Florence*, in ID., *Law, Family and Women. Toward a Legal Anthropology of Renaissance Italy*, Chicago 1991, pp. 19-74.
- LEICHT 1914 = PS. LEICHT, *Ricerche sul diritto privato nei documenti preimeriani*, I, Roma 1914.
- MACCHIAVELLO - ROVERE 2010 = S. MACCHIAVELLO - A. ROVERE, *Le edizioni di fonti documentarie e gli studi di diplomatica (1857-2007)*, in *La Società Ligure di Storia Patria nella storiografia italiana 1857-2007*, II, a cura di D. PUNCUH, Genova 2010 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., L/II), pp. 5-60.
- MARCARELLI 2004 = M. MARCARELLI, *Pratiche di giustizia in età moderna: riti di pacificazione e mediazione nella Terraferma veneta*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia, (secoli XVI - XVIII)*, a cura di G. CHIODI - C. POVOLO, Sommacampagna 2004, pp. 259-309.
- MARRELLA - MOZZATO 2001 = F. MARRELLA - A. MOZZATO, *Alle origini dell'arbitrato commerciale internazionale: l'arbitrato a Venezia tra Medioevo ed Età moderna*, Padova 2001.
- Martino 1974 = *Il cartulario del notaio Martino. Savona, 1203-1206*, a cura di D. PUNCUH, Genova 1974 (Notai liguri dei secoli XII e XIII, IX).
- MARTONE 1984 = L. MARTONE, *Arbiter-Arbitrator. Forme di giustizia privata nell'età del diritto comune*, Napoli 1984.
- MENZINGER 2006 = S. MENZINGER, *Forme di organizzazione giudiziaria delle città comunali italiane nei secoli XII e XIII: l'uso dell'arbitrato nei governi consolari e podestarili*, in *Praxis der Gerichtsbarkeit in europäischen Städten des Spätmittelalters*, a cura di F.J. ARLINGHAUS, Frankfurt a/M 2006, pp. 113-134.
- OFFENSTADT 2000 = N. OFFENSTADT, *Interaction et régulation des conflits. Les gestes de l'arbitrage et la conciliation au Moyen Âge (XIII^e-XV^e siècles)*, in *Les rites de la justice. Gestes et rituels judiciaires au Moyen Âge*, a cura di CL. GAUVARD - R. JACOB, Parigi 2000, pp. 201-228.

- PADOA SCHIOPPA 1976 = A. PADOA SCHIOPPA, *Delitto e pace privata nel pensiero dei legisti bolognesi. Brevi note*, in « Studia Gratiana », XX (1976), pp. 271-287; anche in ID., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2003, pp. 209-250.
- PADOA SCHIOPPA 1980 = A. PADOA SCHIOPPA, *Delitto e pace privata nel diritto lombardo: prime note*, in *Diritto comune e diritti locali nella storia dell'Europa*. Atti del convegno di Varenna, 12-15 giugno 1975, Milano 1980, pp. 557-578.
- PADOA SCHIOPPA 2013 = A. PADOA SCHIOPPA, *Giustizia civile e notariato nel primo Duecento comunale: il caso di Savona (1203-1206)*, in « Studi medievali », s. III, vol. LV (2013), pp. 1-24; anche in ID., *Giustizia medievale italiana dal Regnum ai Comuni*, Spoleto 2015 (Biblioteca del Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria, 28), pp. 375-398.
- PADOA SCHIOPPA 2015 = A. PADOA SCHIOPPA, *Note sulla giustizia medievale nella ricerca storico giuridica*, in ID., *Giustizia medievale italiana dal Regnum ai Comuni*, Spoleto 2015 (Biblioteca del Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria, 28), pp. 437-449.
- PETKOV 2003 = K. PETKOV, *The Kiss of Peace. Ritual, Self and Society in the high and late Medieval West*, Leiden-Boston 2003.
- PIERGIOVANNI 1991 = V. PIERGIOVANNI, *Imprenditori e impresa alle origini della scienza del diritto commerciale*, in *L'impresa. Industria commercio banca sec. XIII-XVIII*. Atti della ventiduesima Settimana di studi (30 aprile - 4 maggio 1990), a cura di S. CAVACIOCCHI, Firenze 1991 (Istituto internazionale di storia economica "F. Datini", s. 2, Atti delle settimane di studi e altri convegni, 22), pp. 519-525; anche in ID., *Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l'Occidente medievale e moderno*, Genova 2012 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., LII), pp. 1005-1012.
- PIERGIOVANNI 1999 = V. PIERGIOVANNI, *Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno*, in *L'arbitrato. Profili sostanziali*, Torino, 1999, pp. 1-15; anche in ID., *Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l'Occidente medievale e moderno*, Genova 2012 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., LII), pp. 381-394.
- PIANO MORTARI 1958 = V. PIANO MORTARI, *Arbitrato. Diritto intermedio*, in *Enciclopedia del diritto*, II, Milano 1958, pp. 895-899.
- POGGI 1905 = V. POGGI, *Cronotassi dei principali magistrati che ressero e amministrarono il comune di Savona dalle origini alla perdita della sua autonomia*, in « Miscellanea di storia italiana », s. III, X (1905), pp. 241-369.
- POVOLO 2014 = C. POVOLO, *La terza parte. Tra liturgie di violenza e liturgie di pace: mediatori, arbitri, pacieri, giudici*, in « Acta Histriae », 22 (2014), pp. 1-15.
- PUNCUH 1965 = D. PUNCUH, *Note di diplomazia giudiziaria savonese*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., V (1965), pp. 5-36; anche in ID., *All'ombra della Lanterna Cinquant'anni tra archivi e biblioteche: 1956-2006*, a cura di A. ROVERE - M. CALLERI - S. MACCHIAVELLO, Genova 2006 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLVI/I), pp. 531-556.
- RAGGIO 1990 = O. RAGGIO, *Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Torino 1990 (Microstorie, 18).

- Registri della Catena 1986-1987 = I Registri della Catena del Comune di Savona*, I-II, a cura di M. NOCERA - F. PERASSO - D. PUNCUH - A. ROVERE, Genova-Savona-Roma 1986-1987 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXVI; « Atti e Memorie » della Società Savonese di Storia Patria, n.s., XXI-XXIII; Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti, IX-X).
- ROMANO 1975 = A. ROMANO, *La ‘Summula de fratribus insimul habitantibus’ di Iacopo Baldovini*, in « Rivista di Storia del diritto italiano », XLVIII (1975), pp. 123-170.
- ROVERE 1997 = A. ROVERE, *I “publici testes” e la prassi documentale genovese (secc. XII-XIII)*, in « Serta antiqua et mediaevalia », n.s., I (1997), pp. 291-332.
- ROVERE 2006 = A. ROVERE, *Notaio e pubblica fides a Genova tra XI e XIII secolo*, in *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Atti del Convegno internazionale, Genova, 8-9 ottobre 2004, Milano 2006, pp. 293-322.
- ROVERE 2009 = A. ROVERE, *I lodi consolari e la documentazione pubblica nei più antichi cartolari notarili genovesi*, in *In uno volumine. Studi in onore di Cesare Scalon*, a cura di L. PANI, Udine 2009, pp. 513-528.
- ROVERE 2016 = A. ROVERE, *Cancelleria e notariato a Savona tra i secoli XII e XIII*, in *1014: verso la nascita del comune di Savona. Istituzioni, paesaggi, economie e cultura*. Atti del Convegno storico, Savona, 12-13 dicembre 2014, Savona 2016 (« Atti e Memorie » della Società Savonese di Storia Patria, LII), pp. 47-68.
- SAVELLI 2003 = *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, a cura di R. SAVELLI, Genova 2003 (Fonti per la storia della Liguria, XIX).
- SANTARELLI 1989 = U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, Torino 1989.
- SBRICCOLI 1998 = M. SBRICCOLI, « *Vidi communiter observari* ». *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in « Quaderni fiorentini per la Storia del Pensiero giuridico moderno », 27 (1998), pp. 231-268; anche in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia scritti editi e inediti (1972-2007)*, I, Milano 2009 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, LXXXVIII), pp. 73-110.
- SBRICCOLI 2001 = M. SBRICCOLI, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, a cura di M. BELLABARBA - G. SCHWERHOFF - A. ZORZI, Bologna 2001 (Annali dell'istituto storico italo-germanico in Trento. Contributi = Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient. Beiträge, 11), pp. 345-364; anche in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia scritti editi e inediti (1972-2007)*, II, Milano 2009 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, LXXXVIII), pp. 1223-1246.
- STORTI STORCHI 2002 = C. STORTI STORCHI, *Compromesso e arbitrato nella «Summa totius artis notariae» di Rolandino*, in *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa*. Atti del Convegno Internazionale di Studi Storici sulla Figura e l'Opera di Rolandino, Bologna, 9-10 ottobre 2000, a cura di G. TAMBA, Milano 2002 (Per una storia del Notariato nella Civiltà europea, V), pp. 329-376.
- Stringere la pace 2011 = Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell'Europa moderna (secoli XV-XVIII)*, a cura di P. BROGGIO - M.P. PAOLI, Roma 2011.

- TENELLA SILLANI 2006 = C. TENELLA SILLANI, *L'arbitrato di equità. Modelli, regole, prassi*, Milano 2006.
- TREGGIARI 1992 = F. TREGGIARI, *Profili storici della transazione*, in « Studi senesi », CIV (1992), pp. 304-378.
- VALLERANI 1999 = M. VALLERANI, *Pace e processo nel sistema giudiziario del comune di Perugia*, in « Quaderni storici », 101 (1999), pp. 315-353.
- VALLERANI 2005 = M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.
- VALLERANI 2006 = M. VALLERANI, *Tra astrazione e prassi. Le forme del processo nelle città dell'Italia settentrionale del secolo XII*, in *Praxis und Gerichtsbarkeit in europäischen Städten des Spätmittelalters*, a cura di F.J. ARLINGHAUS - I. BAUMGÄRTNER - V. COLLI - S. LEPSIUS - T. WETZSTEIN, Frankfurt a/M 2006, pp. 135 - 154.
- VALLERANI 2007 = M. VALLERANI, *Procedura e giustizia nelle città italiane del basso Medioevo (XII-XIV secolo)*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge*, a cura di J. CHIFFOLEAU - C. GAUVARD - A. ZORZI, Roma 2007 (Collection de l'Ecole française de Rome, 385), pp. 439-494.
- WAHRMUND 1925 = *Excerpta legum edita a Bulgarino caudidico. Die Summa "Quicumque vult"*, a cura di L. WAHRMUND, Innsbruck 1925 (Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Processes im Mittelalter, IV/1).
- WICKHAM 2000 = CH. WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma 2000.
- ZORZI 1994 = A. ZORZI, *"Ius erat in armis". Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. CHITTOLINI - A. MOLHO - P. SCHIERA, Bologna 1994, pp. 609-629.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Il saggio si propone di illustrare, attraverso la testimonianza delle fonti notarili savonesi finora edite, alcuni aspetti della giustizia arbitrale comunale nel primo basso medioevo

Parole significative: Arbitrato, Giustizia, Notaio, Savona.

The edited notarial sources of Savona are used in this paper to define some aspects of the arbitration forms of justice in the Middle Ages.

Keywords: Arbitration, Justice, Notary, Savona.

INDICE

<i>Presentazione</i>	pag.	5
Tabula gratulatoria	»	7
<i>Gian Savino Pene Vidari</i> , Il percorso delle istituzioni di Storia Patria di Genova e Torino: il contributo di Dino Puncuh	»	9
<i>Simone Allegria</i> , <i>Rainerius tunc comunis Cortone notarius</i> . Contributo alla storia del documento comunale a Cortona nella prima metà del XIII secolo	»	23
<i>Fausto Amalberti</i> , Scorci di vita quotidiana a Ventimiglia (secc. XV-XVI)	»	57
<i>Serena Ammirati</i> , <i>Cum in omnibus bonis ...</i> Un inedito frammento berlinese tra papirologia e paleografia	»	79
<i>Michele Ansani</i> , Pratiche documentarie a Milano in età carolingia	»	95
<i>Giovanni Assereto</i> , Genova e Francesco Stefano (1739)	»	113
<i>Michel Balard</i> , I Giustiniani: un modello degli 'alberghi'?	»	131
<i>Laura Balletto</i> , Brevi note su Antonio Pallavicino, vescovo di Chio (1450-1470)	»	141
<i>Ezio Barbieri</i> , Frammenti e registri notarili pavesi e vogheresi del Trecento presso l'Archivio di Stato di Pavia	»	163
<i>Enrico Basso</i> , L'affermarsi di un legame commerciale: Savona e la Sardegna all'inizio del XIV secolo	»	183
<i>Denise Bezzina</i> , The two wills of Manuele Zaccaria: protecting one's wealth and saving one's soul in late thirteenth-century Genoa	»	205
<i>Carlo Bitossi</i> , Assassinio politico o vendetta? La morte di Gian Pietro Gaffori e la rivoluzione corsa (1753)	»	231

<i>Marco Bologna</i> , «Non ha la minima idea, cara, di quanto c'è sepolto nella mia vita». Note esplicative sui processi di formazione degli archivi di persone	pag. 253
<i>Roberta Braccia</i> , Spedizionieri, vetturali e navicellai: considerazioni su due <i>discursus legales</i> del Settecento	» 265
<i>Paolo Buffo</i> , Spunti cancellereschi e autonomie dei redattori nella documentazione del principato sabaudo (secoli XII e XIII): nuove proposte di indagine	» 285
<i>Marta Calleri</i> , Un notaio genovese tra XII e XIII secolo: Oberto scriba <i>de Mercato</i>	» 303
<i>Maria Cannataro † - Pasquale Cordasco</i> , Per la storia della chiesa di Taranto nel XIV secolo	» 325
<i>Cristina Carbonetti Vendittelli</i> , Il <i>Breve de terris et vineis et silvis que sunt Sancte Agathe</i> . Un inventario romano di beni fondiari del XII secolo	» 343
<i>Maela Carletti</i> , Il Protocollo di San Benvenuto amministratore e vescovo della Chiesa di Osimo (1263-1282). Un primo resoconto	» 359
<i>Carlo Carosi</i> , Riflessioni su un singolare contratto di commenda	» 381
<i>Antonio Ciaralli</i> , Documenti imperiali tra realtà e contraffazione. La pretesa cessione a Nonantola del monastero di Santa Maria di Valfabbrica	» 395
<i>Diego Ciccarelli</i> , I Genovesi a Palermo: la <i>Capela Mercatorum Ianuensium</i> (sec. XV)	» 419
<i>Luca Codignola</i> , Ceronio, Rati, e le prime relazioni tra Genova e il Nord America, 1775-1799	» 439
<i>Lia Raffaella Cresci</i> , Provvidenza divina o sorte? Un problema irrisolto nell'opera storica di Leone Diacono	» 459
<i>Davide Debernardi</i> , I papiri della Società Ligure di Storia Patria	» 477
<i>Corinna Drago Tedeschini</i> , Le <i>societates officii scriptoriae</i> nei libri <i>instrumentorum</i> dell'Archivio della Romana Curia (1508-1510)	» 489

<i>Bianca Fadda - Alessandra Moi - Marco Palma - Andrea Pergola - Roberto Poletti - Mariangela Rapetti - Cecilia Tasca, Laocoontis simulacrum hoc ... vidi: una nota manoscritta nell'incunabolo 15 della Biblioteca Universitaria di Cagliari</i>	pag. 513
<i>Bianca Fadda - Cecilia Tasca, La Sardegna giudiciale nell'Archivio del Capitolo di San Lorenzo di Genova e un 'nuovo' documento di Barisone I d'Arborea</i>	» 523
<i>Riccardo Ferrante, Legge, giustizia, e sovranità nella Francia del secondo Cinquecento. Appunti per una storia della 'legalità' in Europa continentale</i>	» 549
<i>Paolo Fontana, «Lo specchio della vita» di madre Maria Agnese di Gesù (1693-1761). Monachesimo femminile e direzione spirituale nel Carmelo genovese del Settecento</i>	» 561
<i>Maura Fortunati, Mediazione ed arbitrato a Savona nel primo basso medioevo</i>	» 587
<i>Fausta Franchini Guelfi, Nuovi documenti per Francesco Maria Schiaffino in San Siro a Genova-Nervi e per il patrimonio artistico della casaccia di Santa Maria di Caprafico</i>	» 605
<i>Stefano Gardini - Mauro Giacomini, Venticinque anni di consumi e produzioni culturali: aspetti quantitativi e spunti qualitativi dal database della sala di studio dell'Archivio di Stato di Genova (1991-2016)</i>	» 619
<i>Bianca Maria Giannattasio, Il cibo ed i Romani: un rapporto complesso</i>	» 669
<i>Antoine-Marie Graziani, «Si è risposto a Lutero e si risponde ogni giorno agli eretici»: Pier Maria Giustiniani l'antijustificateur</i>	» 681
<i>Ada Grossi, Le cariche comunali lodigiane fino al 1300: note a margine degli Atti del comune di Lodi</i>	» 705
<i>Paola Guglielmotti, La storia dei 'non genovesi' dall'anno 2000: il contributo dei medievisti attivi nel contesto extraitaliano agli studi sulla Liguria</i>	» 727
<i>Valeria Leoni, Il Collegio dei notai di Cremona e le origini dell'archivio notarile</i>	» 751

<i>Sandra Macchiavello</i> , Repertorio dei notai a Genova in età consolare (1099-1191)	pag. 771
<i>Marta Luigina Mangini</i> , Parole e immagini del perduto <i>Liber instrumentorum porte Cumane</i> (Milano, metà del secolo XIII)	» 801
<i>Paola Massa</i> , La gestione tecnico-organizzativa di un 'edificio da carta' a metà Seicento	» 825
<i>Patrizia Merati</i> , Produzione e conservazione documentaria tra X e XI secolo in area lariana: il notaio <i>Teodevertus</i> e la sua clientela laica	» 851
<i>Bianca Montale</i> , Politica e amministrazione a Genova dall'Unità a Porta Pia	» 879
<i>Angelo Nicolini</i> , Nel porto di Savona, 1500-1528: una finestra sul Mediterraneo?	» 899
<i>Antonio Olivieri</i> , L'ospedale di Sant'Andrea di Vercelli nei decenni a cavallo tra Due e Trecento. L'acquisizione di patrimoni connessi con l'esercizio del credito e i suoi riflessi archivistici	» 923
<i>Sandra Origone</i> , Rodi dei Cavalieri e i Genovesi	» 947
<i>Arturo Pacini</i> , Algeri 1541: problemi di pianificazione strategica di un disastro annunciato	» 965
<i>Martina Pantarotto</i> , <i>Vox absentiae</i> : tracce di un archivio conventuale disperso e distrutto. Santa Maria delle Grazie di Bergamo (OFM Obs.)	» 993
<i>Alberto Petrucciani</i> , L'«altra» biblioteca Durazzo: un catalogo (quasi) sconosciuto	» 1005
<i>Giovanna Petti Balbi</i> , Tomaso Campofregoso, uomo di cultura, bibliofilo, mecenate	» 1023
<i>Luisa Piccinno</i> , Grandi porti e scali minori nel Mediterraneo in età moderna: fattori competitivi e reti commerciali	» 1045
<i>Vito Piergiovanni</i> , Il valore del documento alle origini della scienza del diritto commerciale: Sigismondo Scaccia giudice a Genova nel XVII secolo	» 1061
<i>Valeria Polonio</i> , Battaglie fiscali nel tardo Quattrocento genovese: clero e laici	» 1069

- Marco Pozza*, Viviano, *scriptor, notarius et iudex*: un notaio al servizio della cancelleria ducale veneziana (1204-1223) pag. 1093
- Maria Stella Rollandi*, Questioni di confine e regime delle acque. Matteo Vinzoni e il feudo di Gropoli in Lunigiana (1727-1760) » 1111
- Antonella Rovere*, Una ritrovata pergamena del secolo XII e il suo contesto di produzione » 1137
- Valentina Ruzzin*, *Inventarium conficere* tra prassi e dottrina a Genova (secc. XII-XIII) » 1157
- Eleonora Salomone Gaggero*, *Hic jacet corpus Quintii Martii Rom. Coss.* La spedizione del console Q. Marcio Filippo contro i Liguri Apuani fra fantasia e realtà » 1183
- Anna Maria Salone Gobat*, La Val Grue. Brevi notizie storiche sui paesi della valle » 1207
- Rodolfo Savelli*, Virtuosismi in tipografia. A proposito di tre edizioni del *Corpus iuris civilis* (1580-1587) » 1227
- Lorenzo Sinisi*, Processo e scrittura prima e dopo il Concilio Lateranense IV: alcune considerazioni » 1251
- Francesco Surdich*, Gli indigeni della Terra del Fuoco nel diario di viaggio di Charles Darwin » 1277
- Caterina Tristano*, I percorsi della spiritualità sui fogli di un libro: il Salterio di san Romualdo a Camaldoli » 1291
- Gian Maria Varanini*, Una riunione della *curia vassallorum* del monastero di Santa Maria in Organo di Verona nel 1260. Pratiche feudali, lessico 'comunale' » 1341
- Marco Vendittelli*, I *Capitula* del castello di Carpineto nel Lazio del 1310 » 1357
- Stefano Zamponi*, Gli statuti di Pistoia del XII secolo. Note paleografiche, codicologiche, archivistiche » 1367
- Andrea Zanini*, Filantropia o controllo sociale? Le opere assistenziali di un feudatario del Settecento » 1387

QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

DIRETTORE

Carlo Bitossi

COMITATO SCIENTIFICO

GIOVANNI ASSERETO - MICHEL BALARD - CARLO BITOSSI - MARCO BOLOGNA -
STEFANO GARDINI - BIANCA MARIA GIANNATTASIO - PAOLA GUGLIELMOTTI -
PAOLA MASSA - GIOVANNA PETTI BALBI - VITO PIERGIOVANNI - VALERIA
POLONIO - † DINO PUNCUH - ANTONELLA ROVERE - FRANCESCO SURDICH

Segretario di Redazione

Fausto Amalberti

✉ redazione.slsp@yahoo.it

Direzione e amministrazione: PIAZZA MATTEOTTI, 5 - 16123 GENOVA
Conto Corrente Postale n. 14744163 intestato alla Società

🖨 <http://www.storiapatriagenova.it>

✉ storiapatria.genova@libero.it

Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-45-1 (a stampa)

ISSN 2421-2741 (a stampa)

ISBN - 978-88-97099-48-2 (digitale)

ISSN 2464-9767 (digitale)

finito di stampare dicembre 2019

Status S.r.l. - Genova

ISBN - 978-88-97099-45-1 (a stampa)

ISBN - 978-88-97099-48-2 (digitale)

ISSN 2421-2741 (a stampa)

ISSN 2464-9767 (digitale)